



Il danno da fauna selvatica

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 21 marzo 2025 n. 7580, riconferma il proprio recente orientamento per il quale la **responsabilit  per i danni causati dalla fauna selvatica deve essere inquadrato nell'ambito dell'art. 2052 c.c.** superando la precedente impostazione che la riconduceva alla regola generale di cui all'art. 2043 c.c.

Ed invero precisa che: *la differenza consiste non tanto nella qualificazione giuridica della fattispecie, quanto nel **diverso regime dell'onere della prova** che, mentre nella prospettiva dell'art. 2043 c.c., pone a carico del danneggiato l'onere di provare il fatto, il nesso causale e la colpa, nella prospettiva dell'art. 2052 c.c. pone la presunzione di responsabilit  in capo al soggetto individuato come proprietario, in questo caso alla Regione, che ha facolt  di sciogliersi dal vincolo di responsabilit  dando la prova del caso fortuito, secondo un criterio di distribuzione del rischio che si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla propriet  degli animali, con la concorrente responsabilit  per fatto degli stessi. La differente qualificazione finisce per riverberarsi essenzialmente sul diverso riparto degli oneri probatori. Riepilogativa delle pi  attuali posizioni della giurisprudenza di legittimit    la pronuncia di Cass., 3, n. 17253 del 21/6/2024, secondo cui   In caso di proposizione di domanda di risarcimento dei danni da fauna selvatica, la scelta tra l'applicazione dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2052 c.c. non attiene alla qualificazione giuridica della domanda, bens  al riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che non pu  formarsi il giudicato sostanziale sull'error in procedendo eventualmente commesso . Si veda altres  Cass., 3, n. 31330 del 10/11/2023 secondo cui   in tema di ricorso per cassazione, stabilire se un fatto illecito resti disciplinato dall'art. 2043 c.c. o dall'art. 2052 c.c., quando sia mancata nei gradi di merito una pronuncia espressa,   questione di individuazione della norma applicabile e non di qualificazione giuridica della domanda che, pertanto, pu  essere prospettata per la prima volta in sede di legittimit   .*

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione



02 Apr 2025